

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## PRINCIPI CONTABILI

### Titoli di debito



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016  
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 4 maggio 2022

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel giugno 2014 ed aggiornava la versione del settembre 2005.

## INDICE

	par.
<b>FINALITÀ DEL PRINCIPIO</b> .....	1
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	2-3
<b>DEFINIZIONI</b> .....	4-18
<b>CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCE</b> .....	19-34
Componenti economiche relative a titoli immobilizzati.....	21-25
Componenti economiche relative a titoli non immobilizzati.....	26-28
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)	29-34
<b>RILEVAZIONE INIZIALE</b> .....	35-49
Titoli immobilizzati e non immobilizzati.....	36-49
<i>Rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato</i> .....	36-45
<i>Rilevazione iniziale dei titoli di debito nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-<i>bis</i> c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-<i>ter</i> c.c.)</i> .....	46-49
<b>VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE</b> .....	50-84
Titoli immobilizzati: profili generali.....	50-54
Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore.....	55-57
Titoli immobilizzati: ripristino di valore.....	58
Titoli non immobilizzati: profili generali.....	59-61
Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.....	62-68
Cambiamento di destinazione.....	69-72
Valutazione successiva dei titoli di debito non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	73-84
<i>Titoli immobilizzati</i> .....	73-74
<i>Titoli immobilizzati: rilevazione degli interessi – premi di negoziazione/scarti di emissione</i> .....	75-79
<i>Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore</i> .....	80
<i>Titoli immobilizzati: ripristino di valore</i> .....	81
<i>Titoli non immobilizzati</i> .....	82-83
<i>Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato</i> .....	84
<b>NOTA INTEGRATIVA</b> .....	85-96
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	85-91
<i>Titoli immobilizzati</i> .....	85-87
<i>Titoli non immobilizzati</i> .....	88-91
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.).....	92-94
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	95-96
<b>DATA DI ENTRATA IN VIGORE</b> .....	97-97A
<b>DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE</b> .....	98-102

**I TITOLI DI DEBITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA  
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE**

## FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*I titoli di debito nella legislazione civilistica*”.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai titoli di debito oggetto del principio contabile.

## DEFINIZIONI

4. I *titoli di debito* oggetto di trattazione in questo principio sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.  
I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall’obbligazione dell’emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore. I flussi di interesse possono essere determinati (come nel caso degli interessi a tasso fisso) o determinabili (come nel caso degli interessi a tasso variabile).  
I titoli di debito includono anche i titoli strutturati. I titoli strutturati sono una fattispecie di contratto ibrido e sono costituiti dalla combinazione di un titolo (“titolo primario”) e di uno strumento finanziario derivato (“derivato incorporato”). Un titolo strutturato genera flussi finanziari diversi da quelli che avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa. Quando lo strumento primario è un titolo di debito, il suo trattamento contabile è definito in questo principio. Lo scorporo della componente derivata e la contabilizzazione della stessa è disciplinata nell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” in tema di contratti ibridi.
5. Il *costo di acquisto* (o *costo di sottoscrizione*) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione così come definiti dal paragrafo 18.
6. Il *premio di sottoscrizione* esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell’emissione rispetto al valore di rimborso (in tal caso il titolo è emesso sotto la pari).
7. Lo *scarto di sottoscrizione* esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell’emissione rispetto al valore di rimborso (in tal caso il titolo è emesso sopra la pari).

8. Il *premio di negoziazione* esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.
9. Lo *scarto di negoziazione* esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.
10. Gli zero coupon bond sono titoli di debito che non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il prezzo di emissione e il valore che sarà rimborsato a scadenza.
11. Il *valore nominale* di un titolo di debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere alla scadenza.
12. Il *tasso di interesse nominale* di un titolo è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del titolo.
13. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).
14. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par 9.) adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.
15. "Il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".
16. "Il *criterio dell'interesse effettivo* è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".
17. "Il *tasso di interesse effettivo* è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su titoli. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i

flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

18. "I *costi di transazione* sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario".

## **CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI**

19. I titoli di debito sono esposti nello stato patrimoniale nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante. La classificazione prevista dall'articolo 2424 del codice civile è la seguente:
- per i titoli immobilizzati:  
BIII3) "altri titoli";
  - per i titoli non immobilizzati:  
CIII6) "altri titoli".
20. La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.
- In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.

### **Componenti economiche relative a titoli immobilizzati**

21. Nella voce C16b) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" sono iscritti:
- gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio su titoli immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);
  - i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.
22. Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione, si iscrivono alternativamente:
- nella voce C16b) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni";
  - nella voce C17 "interessi e altri oneri finanziari".

23. Le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli.
24. La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d'acquisto è iscritta nella voce D19b) *“svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”*.
25. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza un titolo immobilizzato, è iscritto nella voce D18b) *“rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”*.

#### **Componenti economiche relative a titoli non immobilizzati**

26. Gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio) sono iscritti nella voce C16c) *“altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*.
27. Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, si iscrivono, nella voce C16c) *“altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*, se componenti positivi; nella voce C17 *“interessi e altri oneri finanziari”*, se componenti negativi.
28. La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è imputata alla voce D19c) *“svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie”*. La ripresa di valore è imputata a conto economico alla voce D18c) *“rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”*.

#### **Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

29. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, *“lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”*. Pertanto i titoli sono esposti nello stato patrimoniale nella voce BIII *Immobilizzazioni finanziarie* o nella voce CIII *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*.

Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 codice civile possono essere tra loro raggruppate:

- voci C16(b) e C16(c);
- voci D18(b) e D18(c);
- voci D19(b) e D19(c).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

30. Nella voce D *“Ratei e risconti”* dell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti i ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell'esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi.

Nella voce E “*Ratei e risconti*” del passivo dello stato patrimoniale sono iscritti i risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi.

Dalle voci dei “*Ratei e risconti*” sono esclusi i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell’esercizio sui titoli immobilizzati; tali quote vanno portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati.

Ai sensi dell’articolo 2435-*bis* del codice civile la voce D dell’attivo “*Ratei e risconti*” può essere ricompresa nella voce CII “*Crediti*” e la voce E del passivo “*Ratei e risconti*” può essere ricompresa nella voce D “*Debiti*”. In ogni caso le voci CII dell’attivo e D del passivo devono indicare separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

L’articolo 2435-*ter*, comma 5, del codice civile prevede che “*agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell’articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D*”. Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “*Crediti*” e i ratei e risconti passivi nella voce D “*Debiti*”.

31. Nella voce C16b) e C16c) sono rilevati rispettivamente gli “*altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*” e gli “*altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*”, che includono gli interessi attivi di competenza dell’esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell’esercizio, su titoli di debito immobilizzati e non.
32. Le voci C16b) e C16c) accolgono anche gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione. Qualora dalla negoziazione anticipata derivi una perdita, è rilevata nella voce C17 “*interessi e altri oneri finanziari*”.
33. La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d’acquisto è iscritta nella voce D19b) “*svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*”. La rivalutazione è imputata a conto economico alla voce D18b) “*rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*”.
34. La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è imputata alla voce D19c) “*svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie*”. La ripresa di valore è imputata a conto economico alla voce D18c) “*rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*”.

## **RILEVAZIONE INIZIALE**

35. I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento) e sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) come definito al par. 5.

## **Titoli immobilizzati e non immobilizzati**

### ***Rilevazione iniziale dei titoli di debito valutati al costo ammortizzato***

36. L'art. 2426, comma 1, n. 1 c.c. prescrive che “...*le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*”.
37. L'art. 2426, comma 1, n. 9 c.c. prevede che “...*i titoli... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore...*”.
38. Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (e.g. titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).
39. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* (vedi paragrafi 30, dal 46 al 49, 73 e seguenti). In tal caso la società può applicare tali regole.  
Generalmente gli effetti sono irrilevanti se:
  - i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
  - i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
40. Nell'ipotesi in cui si applichi il costo ammortizzato i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 53).
41. I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nella valutazione del titolo al costo ammortizzato.
42. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 53.
43. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali del contratto, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto. Anche nel caso di titoli

destinati ad essere venduti prima della data di scadenza si deve valutare lo strumento finanziario considerando i flussi finanziari e le scadenze previste contrattualmente. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 51.

44. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei titoli di debito, salvo il caso in cui i minori incassi attesi siano già riflessi nel valore iniziale di iscrizione del titolo, in quanto acquistato ad un prezzo che tiene conto di tali minori flussi finanziari futuri.
45. Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il titolo sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.

***Rilevazione iniziale dei titoli di debito nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)***

46. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata rilevano i titoli di debito in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento).
47. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 del codice civile, hanno facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto. Per il bilancio delle micro-imprese, ai sensi dell'articolo 2435-ter, valgono gli stessi criteri di valutazione.
48. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo.
49. Non si comprende nel costo il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto, che deve essere contabilizzato come tale. In altri termini, per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco (che indica il solo valore capitale del titolo).

## **VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE**

### **Titoli immobilizzati: profili generali**

50. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
  - a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
  - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;

- c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- d) sottrarre le eventuali perdite durevoli di valore sui titoli.

Tale valore è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.

51. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il titolo sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del titolo per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari scontando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
52. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del titolo, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 53.
53. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni del tasso di interesse e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).
54. I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, numero 10 del codice civile (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

#### **Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore**

55. La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto.

Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente sono, ad esempio, i seguenti:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l'emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca "inadempimento contrattuale");

- ristrutturazione del debito;
  - valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio. In proposito va precisato che, trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. È necessario che il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente. Ai fini dell'analisi del merito creditizio di un emittente quotato può essere utile effettuare anche un'analisi dei prezzi e degli spread espressi dal mercato obbligazionario ed eventualmente dei *Credit Default Swap*, con l'obiettivo di evidenziare eventuali criticità legate allo specifico emittente e non al mercato di riferimento nella sua genericità. In tale ambito possono assumere rilievo le seguenti circostanze, purché corroborate con altri elementi informativi: a) repentino e significativo abbassamento del *rating* (c.d. *downgrade*); b) repentina scomparsa di mercato attivo o significativo innalzamento delle quotazioni di *Credit Default Swap*<sup>1</sup>;
  - indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati. Per questi vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni disponibili allo scopo di accertare se si sia o meno verificato un deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali e finanziari della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possono compromettere la capacità della stessa di corrispondere gli interessi e di rimborsare i titoli alla scadenza o che possano compromettere il realizzo dei titoli senza perdita per la società;
  - evento di *default*;
  - ammissione a procedure concorsuali.
56. L'importo della perdita di valore alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).
57. La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all'esercizio in cui è rilevata nella voce D19b) “*svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*”. La sua determinazione si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

#### **Titoli immobilizzati: ripristino di valore**

58. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata.

---

<sup>1</sup> I *credit default swap* sono contratti nei quali il venditore di protezione deve adempiere all'obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato evento.

### **Titoli non immobilizzati: profili generali**

59. I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
60. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
- a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
  - b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
  - c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
  - d) sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli.
61. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, n. 10, codice civile prevede che *“Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*. Pertanto, è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 “Rimanenze”. I titoli fungibili, sono titoli che incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN.

### **Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**

62. Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.
63. Il mercato, con riferimento alla valutazione del singolo titolo, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio.
- Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.
64. Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell'“andamento del mercato”. Occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni

temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato caratterizzato da quotazioni fortemente in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese potrebbe non esprimere l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori riferiti ad un arco temporale inferiore.

65. Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione tiene adeguatamente conto dell'andamento del mercato di riferimento per la vendita del titolo oggetto di valutazione.
66. Come per le rimanenze di merci, la svalutazione dei titoli al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l'intero comparto a meno che la valutazione non riguardi una categoria omogenea di titoli valutati secondo le metodologie del costo medio ponderato, LIFO e FIFO.
67. Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).
68. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo ammortizzato.

### **Cambiamento di destinazione**

69. In circostanze presumibilmente rare, i titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell'impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo; nel senso che un titolo, inizialmente iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie non immobilizzate, in un esercizio successivo può essere successivamente destinato a un investimento durevole e quindi riclassificato tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, un titolo in precedenza classificato tra le immobilizzazioni finanziarie viene iscritto tra le attività finanziarie non immobilizzate.
70. Il passaggio da titolo rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, tra le quali ad esempio il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda; il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato.
71. Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
  - il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo ammortizzato, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;

- il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.
72. Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il valore di trasferimento al nuovo comparto. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella nota integrativa.

**Valutazione successiva dei titoli di debito non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

***Titoli immobilizzati***

73. Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
74. I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'articolo 2426, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

***Titoli immobilizzati: rilevazione degli interessi – premi di negoziazione/scarti di emissione***

75. Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati secondo il principio della competenza economica. Nel caso di titoli che prevedono clausole di *step-up* o di *step-down* (ad esempio, titoli con cedola pari all'X% per i primi n anni e poi pari all'X% +/- Y% per i restanti anni) gli interessi sono rilevati in bilancio in quote costanti. Nel caso di titoli che prevedono per i primi n anni una cedola fissa e per i restanti una cedola a tasso variabile, gli interessi si calcolano sul tasso di volta in volta applicabile.
76. Il premio di sottoscrizione (negoziiazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica ed è quindi rilevato in rate costanti per la durata di possesso del titolo.  
L'importo del premio di sottoscrizione (negoziiazione) di competenza dell'esercizio, determinato secondo la metodologia sopra indicata, è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo.
77. Lo scarto di sottoscrizione (negoziiazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata del titolo medesimo. A questi fini si richiamano le disposizioni contenute nel paragrafo precedente.

78. Per i titoli senza cedola (zero coupon), il provento finanziario dell'investimento, pari alla differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale, è contabilizzato in conformità alle disposizioni del paragrafo 76 relative al premio di sottoscrizione (negoiazione).
79. La differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale è rilevata fra gli interessi attivi.

***Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore***

80. Per quanto riguarda la presenza di eventuali indicatori di deterioramento duraturo della solvibilità dell'emittente, si rimanda al paragrafo dal 55. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* e per il bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* la perdita di valore è determinata dalla differenza tra valore di iscrizione del titolo, comprensivo degli eventuali ratei iscritti ai sensi del paragrafo 30, ed il minor valore determinato sulla base di quanto indicato al paragrafo 55.

***Titoli immobilizzati: ripristino di valore***

81. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/negoiazione maturati.

***Titoli non immobilizzati***

82. I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo d'acquisto, così come determinato ai sensi del paragrafo 48, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La rilevazione degli interessi che maturano sui titoli non immobilizzati segue le regole dettate nei paragrafi 75-79. La rilevazione dei premi e scarti di sottoscrizione (negoiazione) segue le regole dettate nei paragrafi 76-77.
83. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, n. 10, codice civile prevede che “*Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa*”. Pertanto, è possibile per i titoli, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 “Rimanenze”.

***Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato***

84. Per quanto riguarda l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione si rimanda al contenuto dei paragrafi dal 62 al 68.

## NOTA INTEGRATIVA

### Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

#### *Titoli immobilizzati*

85. Con riferimento ai titoli immobilizzati, l'articolo 2427, comma 1 del codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

*“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*

*2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);*

*4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;”.*

Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427 del codice civile, la nota integrativa illustra:

- le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore del titolo, dell'adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
- le ragioni che hanno indotto a ripristinare il costo precedentemente svalutato a causa di una perdita durevole di valore;
- il trattamento contabile del premio o dell'onere per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione.

Le informazioni di cui al numero 2) del comma 1 dell'articolo 2427 del codice civile sono corredate dalle seguenti indicazioni:

- nel caso di “ripristino di valore”, l'ammontare della rivalutazione;
- i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

86. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”* Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale

e valore a scadenza di scarso rilievo, la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate.

87. Con riferimento ai titoli di debito immobilizzati, l'articolo 2427-bis, comma 1 numero 2 del codice civile richiede di indicare nella nota integrativa:

*2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, (...):*

*a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*

*b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.*

Per la determinazione del *fair value* dei titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie occorre verificare se per i titoli oggetto di valutazione esiste un mercato attivo di riferimento; se esiste il prezzo rilevabile sul mercato è la miglior rappresentazione del *fair value*. In assenza di tale valore è necessario verificare la presenza di transazioni di mercato su titoli simili a quelli oggetto di valutazione oppure ricorrere alla definizione di modelli valutativi interni che tengano conto di tutti i fattori di rischio impliciti nello strumento da valutare.

#### **Titoli non immobilizzati**

88. Con riferimento ai titoli non immobilizzati, l'articolo 2427, comma 1 del codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

*“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*

*4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;”.*

89. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.* Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate.

90. Ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

– la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo specifico, o con i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e valori correnti (costi correnti ex articolo 2426, numero 10). A questo riguardo, la nota integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili.

91. Nel fornire le informazioni di cui al numero 10) dell'articolo 2426, la nota integrativa illustra il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

### **Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)**

92. Con riferimento ai titoli di debito, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:
- *“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*
  - *“2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)”.*
93. Quando le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i titoli di debito al costo di acquisto e quindi non applicare il criterio del costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa.
94. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.*

### **Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

95. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
96. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi da 92 a 94.

### **DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

97. La presente edizione dell'OIC 20 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
- 97A. L'emendamento al paragrafo 30, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

### **DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE**

98. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.

99. L'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1, numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) *“possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”*. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.
100. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 99, il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito deve essere applicato a tutti i titoli retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del titolo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale. Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423-ter comma 5 c.c. prevede che *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*. Pertanto, ai soli fini comparativi, la differenza che è rilevata all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:
- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
  - nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.
101. Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 99-100. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.
102. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

## I TITOLI DI DEBITO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i titoli di debito.

- Articolo 2423, comma 4: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- Articolo 2426, comma 1, numero 1: *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”*.
- Articolo 2426, comma 1, numero 3: *“l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”*.
- Articolo 2426, comma 1, numero 9: *“le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”*.
- Articolo 2426, comma 1, numero 10: *“il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”*.
- Articolo 2426, comma 2: *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.

- Articolo 2427, comma 1, numero 2: *“La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”.*
- Articolo 2427, comma 2: *“le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”.*
- Articolo 2427-bis: *“Nella nota integrativa sono indicati:*
  - 1) (...)*
  - 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, (...):*
    - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*
    - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.*
- Articolo 2435-bis, comma 2: *“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.*
- Articolo 2435-bis, comma 3: *“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:*
  - ....
  - voci C16(b) e C16(c);
  - voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);
  - voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d)”.
- Articolo 2435-bis, comma 4: *“Fermo restando le indicazioni richieste dal ...., quarto ... comma dell’articolo 2423.... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2)....”.*
- Articolo 2435-bis, comma 7: *“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i titoli al costo di acquisto...”.*
- Articolo 2435-ter, comma 2: *“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”.*

- Articolo 2435-ter, comma 5: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
  - “Gli enti di investimento:*
    - a) Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*
    - b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;*
  - “Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

## MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

**Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 20.**

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 20 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. Nella nuova versione dell'OIC 20:
  - è recepita l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito;
  - sono stati eliminati i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.lgs. 139/2015;
  - è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali;
  - è stata introdotta all'interno del principio la distinzione in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese.
2. Il novellato art. 2426, comma 1, numero 1) del codice civile prevede che: “...*le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*”. Il Decreto non ha invece esteso l'obbligo previsto per crediti e debiti di tenere conto del fattore temporale alla valutazione dei titoli, nel presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito, emessi da società private o rappresentati da titoli del debito pubblico, siano in linea con i tassi di mercato.
3. L'art 2426, comma 1, numero 9), prevede che: “*le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore...*”. Da tale previsione normativa emerge che anche i titoli di debito iscritti nell'attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile. Pertanto, con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Possono invece prodursi effetti per quanto riguarda i titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante.
4. Per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato, sono state eliminate le precedenti disposizioni sulla contabilizzazione di interessi, premi e scarti di sottoscrizione e negoziazione, perché comprese nella metodologia di calcolo del costo ammortizzato.
5. Coerentemente con quanto disposto dal Decreto, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese è stata semplificata la contabilizzazione di interessi, premi e scarti di sottoscrizione e negoziazione (qualora tali società si avvalgano della facoltà concessa dal

legislatore di iscrivere i titoli di debito al costo di acquisto).

6. L'acquisto di obbligazioni proprie è stato disciplinato nell'OIC 19 "Debiti", pertanto sono stati eliminati i riferimenti alle obbligazioni proprie.
7. Per quanto concerne la determinazione del valore di presumibile realizzo dei titoli di debito non immobilizzati, sono state eliminate le considerazioni sull'andamento del valore di mercato dei titoli rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio, in quanto il principio generale per la valutazione degli eventi successivi e il loro eventuale riflesso in bilancio è trattato nell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".
8. Per quanto concerne le disposizioni di prima applicazione, coerentemente con quanto disposto dal Decreto, gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati prospetticamente e quindi ai titoli iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione. Nel caso in cui l'impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.
9. Per quanto riguarda le altre modifiche apportate al principio, sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospetticamente.

#### **Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022**

10. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.
11. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione. Pertanto, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:

*«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;*

Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha integrato il paragrafo 30 del presente principio prevedendo che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".